PATTO PARASOCIALE

L'anno 2025 il giorno del mese di in Legnano tra:
AMGA Legnano S.p.A., con sede legale Legnano (Mi), via per Busto Arsizio, n 53, capitale sociale 49.555.386,00 € i.v., iscritta al Registro Imprese di Milano, C.F e P. IVA n. 10811500155, REA MI839296, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente – AD, Pierluigi Arrara, nato ad Abbiategrasso (MI), il 28 giugno 1961, C.F. RRRPLG61H28A010L, munito dei necessari poteri per effetto de("AMGA");
e
CAP Holding S.p.A, con sede legale in Milano, via Rimini n. 38, capitale sociale 571.381.786 € i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. I.V.A. n 13187590156, REA MI1622889, in persona del suo legale rappresentante protempore, Presidente del C.d.A., Yuri Santagostino, nato a Rho (Mi), il 06 gennaio 1985, C.F. SNTYRU85A06H264C, munito dei necessari poteri per effetto de ("CAP");
ASM S.r.l., con sede legale in Magenta (Mi), via Crivelli n.39, capitale sociale 16.307.585 € i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA C.F 12990150158, REA MI1602761, in persona del suo legale rappresentante protempore, Presidente – AD, Andrea Zanardi, nato a Gattinara (Vc), il 30/08/1971 C.F. ZNRNDR71M30D938L, munito dei necessari poteri per effetto de("ASM");
e
AMSC S.p.A., con sede legale in Gallarate (Va), via Aleardo Aleardi n. 70, capitale sociale 3.360.000 € i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Varese, C.F e P. IVA 02279540120, REA VA243372, in persona del suo legale rappresentante protempore, il Direttore Generale, Giuseppina Manuela Finistrella, Nata a Vigevano (PV), il 19/08/1968, C.F. FNSGPP68M59L872P, munito dei necessari poteri per effetto di ("AMSC")

Premesso che:

- a) Le Parti sono socie di AEMME Linea Ambiente S.r.l. (d'ora in avanti anche solo ALA) iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 06483450968, REA MI 1895114, avente sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39, e sede amministrativa e operativa in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale di 2.265.233,00 €, interamente sottoscritto e versato, secondo le seguenti quote di capitale sociale:
 - AMGA Legnano S.p.A. 54,04%;
 - CAP Holding Spa 20,00%;
 - ASM Srl 16,69%;
 - AMSC Spa 9,27%.
- **b**) ALA svolge la propria attività secondo il modello dell'*in-house providing* a favore dei Comuni Soci delle Parti, nei limiti e termini previsti dalla normativa vigente;
- c) le Parti, ai fini di garantire lo sviluppo di ALA e della sua attività, intendono con il presente patto regolare alcuni aspetti della *corporate governance* della società, nonché prendere atto, in successivi provvedimenti assembleari, che le profonde modificazioni conseguenti all'adozione del Piano Industriale rendono la società non assimilabile alla precedente configurazione;
- d) le Parti, in conformità alla normativa vigente, esercitano su ALA un controllo analogo a quello esercitato sulla propria attività, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- e) ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (TU società a Partecipazione Pubblica) il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni (c.d. "controllo analogo congiunto") e, ai suddetti fini, è data facoltà alle Parti di concludere patti parasociali (aventi ad oggetto l'esercizio del controllo analogo congiunto) di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all'art. 2341-bis c.c.;
- f) in applicazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. d, e 16, comma 2, lett. c del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 il controllo analogo congiunto esercitato dalle Parti su ALA, operante in regime di *in house providing*, si configura come controllo strutturale, ossia come potere di ingerenza nell'organizzazione della produzione del servizio e non solamente come controllo sull'attività;

- g) si rende necessario: a) convenire uno schema di "governance" che consenta un controllo coordinato, esercitato congiuntamente dalle Parti; b) disciplinare il controllo analogo delle Parti su ALA in coordinamento con le disposizioni statutarie;
- h) le Parti hanno sottoscritto in data 04 dicembre 2024 un Accordo di Investimento i cui contenuti ed impegni assunti dalla Parti medesime si intendono qui richiamati.

Tutto ciò premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Patto

- 1. Le Parti individuano, quale finalità del Patto, la modalità dell'esercizio congiunto del controllo analogo su ALA, in conformità ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie per gli affidamenti *in house*.
- 2. Il presente Patto ha per oggetto la regolamentazione del rapporto tra le Parti, oltre quanto previsto dallo Statuto, e della limitazione o del vincolo di trasferibilità delle quote che essi detengono in seno alla società ALA, nonché degli obblighi e limiti aggiuntivi come meglio specificati nel prosieguo del presente Patto.

Articolo 2 - Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1. Le Parti convengono che il Consiglio d'Amministrazione sia composto da cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, in modo che: 1 (uno) Consigliere sia nominato su proposta del socio CAP; 1 (uno) Consigliere sia nominato su proposta del socio ASM; 1 (uno) Consigliere sia nominato su proposta del socio AMSC; 2 (due) Consiglieri siano nominati su proposta del socio AMGA, così come meglio precisato nel successivo articolo 3.
- 2. Ciascuna delle Parti ha l'obbligo di comunicare alle altre Parti i nominativi dei candidati di competenza proposti con almeno tre giorni di preavviso, rispetto a quello previsto per la loro formale nomina da parte dei Soci, unitamente a: a) accettazioni irrevocabili dell'incarico di detti soggetti; b) attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Articolo 3 – Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale

- 1. Le Parti si impegnano a far sì che sia nominato:
 - quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Consigliere indicato dal socio AMGA;
 - quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere indicato dal socio ASM;
 - quale Amministratore Delegato, il Consigliere indicato dal socio CAP;
 - il Direttore Generale indicato dal socio AMGA;
- 2. La nomina alla carica di Presidente e Vicepresidente sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci.
- 3. La nomina dell'Amministratore Delegato sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.
- 4. La nomina del Direttore Generale sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 – Collegio Sindacale

- 1. Le Parti convengono che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di ALA, sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti in modo che: il Presidente sia nominato su indicazione congiunta dei soci ASM e AMSC; un Sindaco Effettivo sia nominato su proposta del socio CAP e un Sindaco Effettivo sia nominato su proposta del socio AMGA; un Sindaco Supplente sia nominato su indicazione congiunta dei soci AMGA e CAP ed un Sindaco Supplente sia nominato su indicazione congiunta dei soci ASM e AMSC.
- 2. Ciascuna delle Parti ha l'obbligo di comunicare alle altre Parti i nominativi dei propri candidati di competenza proposti con almeno tre giorni di preavviso, rispetto a quello previsto per la loro formale nomina da parte dei Soci, unitamente a: a) accettazioni irrevocabili dell'incarico di detti soggetti; b) attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Articolo 5 - Assemblea dei Soci

- 1. Nel caso in cui l'oggetto di una decisione Assembleare incida, specificatamente e puntualmente, su determinate attività affidate da una delle Parti, la decisione potrà essere assunta in tale sede, soltanto se la Parte affidante esprime il proprio voto favorevole.
- 2. In tal caso la Parte affidante ha il potere di fornire gli indirizzi ad ALA rispetto alla realizzazione del servizio affidato.

Articolo 6 - Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto.

- 1. Le Parti esercitano su ALA un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulla propria attività, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 mediante un'unità di controllo, di seguito denominata "Unità di controllo analogo", che opera in stretto contatto con la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.
- 2. L'Unità di controllo analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'Organo di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici e obiettivi programmatici così come deliberati dall'Assemblea dei Soci.

A tale fine all'Unità di controllo analogo sono attribuite le seguenti competenze:

- esame delle relazioni periodiche dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dal budget, dai bilanci di previsione e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società;
- parere obbligatorio vincolante in merito al bilancio, al budget di previsione, al piano industriale della Società prima dell'adozione di determinazione di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; richiesta documentazione all'Organo di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;
- pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione;
- richiesta all'Organo di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'Organo di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile dell'Unità;
- richiesta al Presidente del Consiglio di amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile, qualora ritenga che l'Organo di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- pronuncia, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, di volta in volta posta all'attenzione della stessa e relativa agli argomenti di sua competenza, e trasmissione del parere conseguente all'Organo di Amministrazione ed ai Soci per l'espressione del voto in Assemblea. In caso di mancato pronunciamento entro il suddetto termine si intenderà determinato un "silenzio-assenso" e si potrà pertanto procedere, prescindendo dal parere

preventivo dell'Unità. Ove l'Assemblea deliberi in senso difforme dal parere espresso dall'Unità di Controllo Analogo sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione;

- controlli periodici sull'attività gestionale del Consiglio di Amministrazione per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e segnalazione di eventuali azioni correttive;
- verifica del rispetto delle prescrizioni ANAC in materia di gestione delle società partecipate e del controllo analogo.
- 3. Ciascun socio ha diritto di proporre all'Unità per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze alla stessa assegnate.

Articolo 7 - Composizione, nomina, durata e modalità di funzionamento della Unità di controllo analogo

- 1. L'Unità di controllo analogo è struttura tecnica composta da 4 membri, tanti quanti il numero delle Parti, come segue:
 - 1 membro nominato da AMGA;
 - 1 membro nominato da CAP;
 - 1 membro nominato da ASM;
 - 1 membro nominato da AMSC.
- 2. Le Parti si riservano in ogni caso di rivedere di comune accordo composizione e modalità di nomina dell'Unità di controllo analogo.
- 3. In caso di dimissioni dei membri dell'Unità del controllo analogo le parti si impegnano a nominare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla data di dimissioni.
- 4. L'Unità di controllo analogo viene eletta nel corso della prima Assemblea dei Soci, che, contestualmente, ne nominerà il Presidente.
- 5. Trattandosi di attività istituzionale non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni dell'Unità di controllo analogo o dei suoi membri.
- 6. I membri dell'Unità di controllo analogo durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri dell'Unità di controllo analogo sono rieleggibili.
- 7. L'Unità di controllo analogo, tra i suoi membri, individua un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

- 8. I membri dell'Unità di controllo analogo assumeranno le cariche di Presidente e Vicepresidente a rotazione semestrale. Detta rotazione verrà effettuata seguendo un ordine legato all'entità della quota di partecipazione in ALA dei rispettivi Soci. Pertanto, alla nomina quale Presidente dell'Unità di Controllo Analogo del rappresentante dei Socio AMGA (quota di partecipazione 54,04%), seguirà la nomina del rappresentante del socio CAP (quota di partecipazione 20%), nonché quella del rappresentante del socio ASM (quota di partecipazione 16,69%), e successivamente quella del rappresentante del socio AMSC (quota di partecipazione 9,27%). Relativamente all'individuazione del Vicepresidente, viene definita la modalità secondo la quale detto ruolo verrà assunto dal Presidente di volta in volta uscente.
- 9. L'Unità di controllo analogo si riunisce presso la sede amministrativa di ALA, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente dell'Unità di controllo analogo, purché posta entro i limiti territoriali delle Parti. Le comunicazioni indirizzate all'Unità di controllo analogo devono essere inviate presso la sede legale di ALA.
- 10.L'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del proprio Presidente e comunque con cadenza almeno trimestrale.
- 11.L'Unità di controllo analogo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente, salvo quanto disposto ai sensi del precedente art. 5.1.
- 12.Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 13.L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo analogo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Patto, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'Unità medesima.

Articolo 8 - Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

- 1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, l'Unità di controllo analogo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a. entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
 - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- la relazione semestrale sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento programmatico, con espressa indicazione di eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.
- b. entro il 20 dicembre di ogni anno: il piano industriale ed il budget annuale di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci;
- c. almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea dei soci di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria dei soci le proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione di capitale;
- 2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni dell'Unità di controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Articolo 9 – Patto di non concorrenza

Le Parti si impegnano a non porre in essere o esercitare alcuna attività concorrenziale con riferimento ai servizi rientranti nel ciclo dei rifiuti, intendendo tutte le attività inerenti alla gestione tariffa/tributo, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, allo stoccaggio, alla differenziazione e valorizzazione degli stessi ed alla progettazione, costruzione, gestione di impianti e di piattaforme ecologiche per qualsiasi finalità. Resta inteso che il predetto divieto, con esclusivo riferimento ai soci che gestiscono ad oggi in tutto o in parte le attività sopra indicate – inclusi i servizi già pattuiti e che saranno avviati nel corso del 2025 - vale solo dal momento in cui le stesse sono conferite in ALA

Articolo 10 - Politica dividendi

Premesso che il fine strategico della società è quello di perseguire una costante innovazione ed efficienza nelle attività svolte a favore dei cittadini serviti e del contenimento delle tariffe applicate, le Parti riconoscono che la distribuzione dei dividenti rappresenta uno strumento che genera valore per i territori e per gli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende socie, in quanto società pubbliche "in house providing".

Le Parti, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa e ai fini di garantire un adeguato equilibrio tra sostenibilità finanziaria del progetto industriale e remunerazione del capitale investito, adottano una politica di distribuzione degli utili

basata sul parametro, che utilizza, come *driver* finanziario, il "Debt Service Coverage Ratio (DSCR)" nella formula semplificata pari al rapporto tra il free cash flow (FCFF) e l'ammontare del rimborso del debito e degli interessi. Il DSCR rappresenta il driver parametro per la distribuibilità degli utili ed è calcolato prospetticamente sull'anno successivo a quello di delibera di distribuzione in base al seguente calcolo effettuato su base annua: se DSCR >= 1.2 (limite minimo di distribuibilità dei dividendi), l'ammontare massimo delle riserve distribuibili annualmente sarà pari all'80% dei flussi di cassa disponibili per i soci dopo aver rimborsato il debito e gli interessi.

Accertato quanto sopra, l'ammontare di riserva da distribuire sarà deliberato a maggioranza qualificata con voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80,1% (ottantavirgolauno percento) del capitale sociale, fatto salvo la distribuzione del 25% (10% nel primo triennio 2025-2027) del massimo distribuibile, purché la relativa richiesta sia avanzata da almeno due soci di ALA.

Articolo 11 - Durata

- 1. Il presente Patto avrà scadenza il --/--/2026.
- 2. Alla scadenza il Patto si rinnova automaticamente di anno in anno, se una delle Parti non comunica la disdetta, a mezzo PEC, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al termine originario di scadenza od a quello prorogato.
- 3. Le Parti danno atto che faranno tutto quanto necessario affinché si realizzino gli obiettivi previsti dall'Operazione e si raggiunga l'Assetto Azionario Definitivo di cui al citato Accordo di Investimento sottoscritto in data 4 dicembre 2024, impegnandosi fin d'ora alla modifica e aggiornamento del presente patto parasociale nei termini previsti dall'Accordo di investimento medesimo.

Articolo 12 - Risoluzione

- 1. Il presente Patto terminerà automaticamente:
 - a. per comune accordo fra le Parti, in ogni momento;
 - b. se il Consiglio di Amministrazione adotti una delibera di liquidazione che venga approvata dai Soci per lo scioglimento di ALA;
 - c. se tutto o parte del patrimonio di ALA sia sottoposto ad espropriazione o posto in altro modo sotto il controllo diretto di un qualsiasi governo;
 - d. se ALA non sarà più in grado di pagare i propri debiti o se cederà il proprio patrimonio ai creditori;
 - e. se venga nominato un curatore su tutta o una gran parte dell'azienda o dei beni;

- f. se una parte aderente al patto venga posta in liquidazione o sia dichiarata insolvente o condannata a bancarotta oppure fallisca, o ammetta per iscritto di non essere in grado di pagare i debiti alla scadenza, o se venga nominato un curatore sui propri beni, o un tutore o curatore alla sua persona.
- 2. Nel caso di variazione, di qualunque tipo, della compagine sociale il presente Patto sarà risolto automaticamente.
- 3. Il presente Patto sarà risolto per inadempimento se una parte non adempie ad una delle obbligazioni.
- 4. Le Parti non inadempienti daranno comunicazione scritta (entro 30 giorni) della natura dell'inadempimento.
- 5. Se la parte inadempiente non adempirà entro 30 giorni dalla comunicazione, il presente Patto potrà essere immediatamente risolto con comunicazione scritta dalle Parti adempienti, salvo il risarcimento dei danni.
- 6. Se il presente Patto verrà risolto in base al presente articolo, allora la parte inadempiente sarà ritenuta "parte recedente", tenuta al risarcimento dei danni, e le parti non inadempienti saranno ritenute "parti non recedenti", titolari del diritto al medesimo risarcimento, includendovi, pur non limitandoli ad esso, il rimborso o il pagamento dei ragionevoli costi e tariffe per gli Avvocati.

Articolo 13 - Disposizioni Generali

- 1. Le obbligazioni assunte dalle parti in forza del presente Patto si intendono assunte in via disgiunta, senza solidarietà alcuna.
- 2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle norme del presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste.
- 3. Il presente Patto è regolato dalla Legge e qualsiasi modifica dello stesso sarà valida ed efficace solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti interessate.
- 4. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni del presente Patto e ad astenersi dall'intraprendere iniziative o tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le pattuizioni medesime e si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché la società si conformi alle disposizioni del presente Patto.
- 5. Con la sottoscrizione del presente Patto si intendono revocati tutti i precedenti patti parasociali sottoscritti in data antecedente.

- 6. Il presente Patto deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale, a tal fine le Parti si impegnano ad integrarne ovvero modificarne il contenuto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente Patto, se ed in quanto le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci.
- 7. È fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo.

Articolo 14 - Diritti dei soci

- 1. L'Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ALA, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
- 2. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti a favore del socio medesimo.
- 3. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata per il tramite dell'Unità di controllo analogo all'organo di Amministrazione e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
- 4. I Componenti dell'Unità di controllo analogo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati.
- 5. Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.
- 6. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci al presente Patto.

Articolo 15 - Norme finali e di applicazione

1. Il presente Patto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci della società ALA.

Articolo 16 – Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto sarà competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto	
Legnano, il/-2025.	
CAP Holding S.p.A.	AMGA Legnano S.p.A.
Il Presidente	Il Presidente – A.D.
Yuri Santagostino	Pierluigi Arrara
ASM S.r.l.	AMSC S.p.A.
Il Presidente - A.D.	Il Direttore Generale
Andrea Zanardi	Giuseppina Manuela Finistrella